

Pensioni, Aumenti dello 0,8% nel 2025

Valerio Damiani, 28/11/2024

In Gazzetta Ufficiale il Dm che fissa il tasso di perequazione provvisorio dal 1° gennaio 2025 per le pensioni erogate dall'INPS. Per gli assegni minimi in arrivo con la legge di bilancio anche una rivalutazione straordinaria del 2,2%.

Dal 1° gennaio 2025 grazie alla consueta operazione di rivalutazione le prestazioni **saliranno dello 0,8%**. Non ci sarà, invece, nessun ulteriore conguaglio sull'indice riconosciuto provvisoriamente nel 2024 (+5,4%). Lo stabilisce il **decreto 15 novembre 2024** del Ministero dell'Economia e delle Finanze concertato con quello del Lavoro apparso ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U n. 278 del 27 novembre 2024). L'adeguamento porterà le minime a 603,4€

La perequazione

Si tratta dell'ordinaria rivalutazione annuale degli importi di tutte le pensioni, al fine di adeguarli al costo della vita per proteggere il loro potere d'acquisto, almeno in parte, dall'erosione dovuta all'inflazione. Viene effettuata ogni anno in via provvisoria in base all'indice Istat registrato nei primi nove mesi dell'anno corrente salvo conguaglio, in base all'indice definitivo, da effettuarsi l'anno successivo. Il decreto appena pubblicato fissa l'adeguamento provvisorio da applicarsi alle pensioni da pagare **dal 1° gennaio 2025 in misura pari allo 0,8%** salvo, per l'appunto, conguaglio da applicarsi dal 1° gennaio 2026, in base all'indice definitivo.

Il conguaglio

Non ci sarà, invece, nessun conguaglio sulla [perequazione](#) concessa provvisoriamente dal 1° gennaio 2024. L'indice definitivo che recupera l'inflazione registrata tra il 2023 ed il 2024, infatti, si è **confermato in misura pari al 5,4%** uguale a quello provvisoriamente riconosciuto con il Dm 20 novembre 2023. Pertanto l'unico aumento che si vedrà sarà quello dello 0,8% dal 1° gennaio 2025 senza alcun riconoscimento di arretrati.

Le fasce

La rivalutazione non è applicata in misura uguale per tutte le pensioni, ma varia a seconda delle fasce di appartenenza in cui ricade l'assegno oggetto di rivalutazione. Dal prossimo anno si torna ai criteri ordinari di rivalutazione delle pensioni previsti dall'articolo 1, co. 478 della legge n. 160/2019 disattesi da molti anni per consentire risparmi alla spesa. La legge di bilancio 2025, inoltre, conferma per gli anni 2025 e 2026 la rivalutazione straordinaria delle pensioni minime (attualmente pari a 598,61 euro) in misura, rispettivamente, del 2,2% e dell'1,3%. Inoltre, sempre la legge di bilancio 2025, prevede che ai **pensionati esteri non verrà riconosciuta la rivalutazione** se titolari di pensioni d'importo complessivo superiori al minimo Inps.

Nello specifico:

- le rendite non superiori al trattamento minimo (598,61€ al mese al 31 dicembre 2024) godranno, oltre alla rivalutazione del 100% dell'indice Istat, anche una **rivalutazione straordinaria** del 2,2% (con riassorbimento della rivalutazione straordinaria del 2,7% riconosciuta quest'anno);

- le rendite **entro le quattro volte il minimo** (cioè entro i 2.394,44€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno la rivalutazione del **100%** dell'indice Istat (0,8%);
- le rendite **superiori a quattro volte e comprese entro le cinque volte il minimo** (cioè entro 2.993,04€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno il 100% dell'indice Istat sino a 2.394,44€ ed il 90% dell'indice Istat per la quota eccedente;
- le rendite **superiori a cinque volte il minimo** (cioè oltre 2.993,04€) avranno il 100% dell'indice Istat per la quota sino al 2.394,44€; il 90% dell'indice Istat per la quota superiore a 2.394,44€ sino a 2.993,04€ e il 75% dell'indice Istat per la quota eccedente 2.993,04€.

Considerato il predetto schema il trattamento minimo nel 2025 si attesterà a **603,40€** al mese, grazie alla rivalutazione straordinaria del 2,2% salirà sino ad un massimo di **616,67€** con un recupero di circa 2 euro rispetto al valore attuale (614,77€).

Per gli assegni superiori gli aumenti saranno più generosi. Una rendita di 1.000€ lordi dal 1° gennaio 2025 diventerà pari a **1.008€** (+104€ annui); che salgono a 16€ se la rendita è attualmente pari a 2.000€ lordi. Un assegno di 2.500€ sarà rivalutato in misura pari a **19,95€ al mese** (258,9€ annui) che con 3.000€ diventano **23,51€** (305,59€ annui), con 4.000€ diventano 29,51€ (+ 383,59€ annui) e con 5.000€ sale di 35,51€ (+ 461,59€ annui). Si rammenta che gli assegni superiori a quattro volte il minimo nell'ultimo biennio sono quelli che hanno sofferto maggiormente gli effetti dell'inflazione essendo stati rivalutati in misura marginale.



ESEMPIO:

Mensile lordo	Mensile lordo con aumento	TOT. lordo aumento mensile	TOT. lordo annuo per 13 mesi
1.000	1.008,00	+ 8,00	+ 104,00
1.500	1.512,00	+ 12,00	+ 156,00
2.000	2.016,00	+ 16,00	+ 208,00
2.500	2.519,95	+ 19,95	+259,35
3.000	3.023,51	+ 23,51	+ 305,63
4.000	4.029,51	+ 29,51	+ 383,63
5.000	5.035,51	+ 35,51	+ 461,63

NB) Dati estratti da: *PensioniOggi.it*, articolo di Valerio Damiani del 28/11/24 ma modificati da APS-Leonida il 3/12/2024

COMMENTO di LEONIDA:

Perché l'indice inflattivo è stato ridotto da +5,7% a settembre a +5,4% in novembre???

Link della pubblicazione: dell'articolo:

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-aumenti-dello-0-8-nel-2025>

Documenti: [Dm 15 Novembre 2024](#)

Leggi citate:

Art. 1, comma 287, della legge 28/12/2015 n. 208:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg>

Art. 1, comma 478, della legge 30/12/2019 n. 160:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/s>

Art. 1, comma 478, della legge 30/12/2019 n. 160:

478. A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Art. 1, comma 287, della legge 28/12/2015 n. 208:

287. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero.